



CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA N° 58 /2016

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

- VISTE** le Ordinanze n°09/2002 del 07 marzo 2002, e n°49/2015 del 27 novembre 2015, che disciplinano la navigazione delle unità navali in arrivo e partenza dal porto di Milazzo, nonché nella giurisdizione di propria competenza;
- RITENUTO** opportuno e necessario aggiornare la disciplina che regola i movimenti delle navi nel porto di Milazzo, nonché la navigazione effettuata lungo la fascia costiera del versante orientale della penisola di Capo Milazzo;
- VISTO** i verbali della riunione con i rappresentanti delle società di navigazioni e dei comandanti delle unità di linea interessati tenutosi in data 11.11.2016 e 07.12.2016;
- VISTI** gli artt. 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- ART. 1** Tutte le navi in entrata ed in uscita dai porti del Circondario Marittimo di Milazzo devono procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra, e come più specificatamente indicato agli articoli 6 e 7 della presente ordinanza.
Gli aliscafi devono navigare in dislocamento e non alzarsi sulle ali portanti entro la zona di mare avente raggio 300 mt dal fanale verde di ingresso del porto di Milazzo.
- ART. 2** Le navi che entrano od escono dai porti devono osservare i seguenti divieti:
- a) Attraversare l'imboccatura del porto, in qualsiasi senso, contemporaneamente ad altre navi;
 - b) Usare fischio o sirena, salvo i casi in cui è previsto dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
 - c) Relativamente agli aliscafi, navigare sulle ali portanti all'interno del porto;
 - d) Usare il radar, nonché il funzionamento della relativa antenna, durante l'ormeggio in banchina, al fine di evitare l'emissione di onde elettromagnetiche.
- ART. 3** Entro un raggio di mezzo miglio dall'imboccatura dei porti, le imbarcazioni a remi, a vela o a propulsione meccanica da pesca o da diporto, devono lasciare la via libera alle altre navi in entrata o in uscita. Le motonavi che avessero impedita la rotta dalle imbarcazioni di cui sopra, devono darne avvertimento utilizzando una serie di almeno 4 fischi.
- ART. 4** Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata. Non possono, però, iniziare la manovra di uscita se è già in corso la manovra di entrata di un'altra nave che stia per impegnare l'imboccatura del porto.
- ART. 5** Al fine di evitare danni alle opere portuali, è fatto obbligo, relativamente a tutte le navi traghetto in arrivo, di posare il portellone sulla banchina, solo dopo che l'unità si è completamente fermata; nonché a quella in partenza di alzare lo stesso prima che l'unità si metta in movimento.
- ART. 6** Al fine di prevenire il rischio di incidenti e garantire la sicurezza della navigazione, nonché l'incolumità dei soggetti che usufruiscono del litorale di levante (balneazione, immersioni, diporto ecc), della penisola di Capo Milazzo, tutte le unità che effettuano collegamenti con le Isole Eolie devono navigare, ad una distanza non inferiore ad 1 miglio dalla costa nel tratta Capo Milazzo - fino al

punto L2 (LAT. 38°14'03" N – LONG. 015°16'20" E) (Datum WGS84), di cui all'allegata planimetria, e viceversa.

Ad eccezione degli aliscafi, catamarani e dei monocarena inferiore a 500 TSL impegnati in servizi di linea, la navigazione lungo il tratto di mare da Capo Milazzo al punto L2, deve avvenire ad una velocità non superiore a 18 nodi e, comunque, tale da prevenire il rischio di incidenti.

ART. 7

Tutte le navi dirette nel porto di Milazzo devono seguire il seguente percorso di avvicinamento: dal punto L2 fino alle ostruzioni del porto commerciale di Milazzo e viceversa, dovranno seguire, in linea di massima, una rotta, come da planimetria allegata.

In ogni caso, è vietata la navigazione delle sopracitate unità con rotte che interessano lo specchio acqueo ad ovest della congiungente tra il punto L2 e la testata del molo foraneo.

In caso di presenza di navi ancorate al punto di ancoraggio n. 3 di cui all'Ordinanza n° 10/2015, nel tratto di mare che va dal punto L2 dell'allegata planimetria, fino alle ostruzioni del porto commerciale di Milazzo e viceversa, tutte le unità navali, ivi incluso gli aliscafi dovranno navigare ad una velocità massima di 10 nodi e, comunque, tale da prevenire il rischio di incidenti.

Le suddette limitazioni, in caso di assenza di navi nel punto di ancoraggio n. 3 di cui sopra, si applicano soltanto nel tratto di mare che va dal punto L1 (LAT. 38°13'22"N – LONG. 015°15'30"E) dell'allegata planimetria alle ostruzioni del porto commerciale di Milazzo e viceversa.

Eventuali deroghe alle suddette disposizioni potranno essere concesse in caso di condimeteo avverse.

ART. 9

Chiunque violi le norme contenute nella presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, verrà punito ai sensi dell'art. 1174 e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e, inoltre, sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni cagionati a cose o persone.

ART. 10 La presente ordinanza entra in vigore il 01.12.2016 ed abroga la n° 09/2002 del 07.03.2002 e la n° 49/2015 del 27.11.2015, citate in premessa.

ART. 11 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto e la sua diffusione/divulgazione sarà assicurata, altresì, mediante:

1. Trasmissione al Comune di Milazzo ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. Inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando:
cpmilazzo@mit.gov.it.

Milazzo, lì 07/12/2016

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio ROTTINO

